



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSEMINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 44**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA +46**

**UDIENZA DEL 14/07/2020**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404256706**

**Esito: RINVIO AL 15/07/2020 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZIO ENRICO.....	4
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO.....	7
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI.....	25
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. CACCIALANZA.....	26
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. TONDO.....	29
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA.....	33
CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO.....	33
DOMANDE DEL PRESIDENTE.....	38
RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO.....	39

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**  
**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.**  
**Udienza del 14/07/2020**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -**

PRESIDENTE S D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono delle istanze. Un'istanza dell'Avvocato Errico a cui però forse intende rinunciare l'Avvocato Errico...

AVVOCATO R. ERRICO - Sì, rinunciamo per oggi, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...in sostituzione dell'Avvocato D'Aluiso.

AVVOCATO R. ERRICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Riguardava la presenza di alcuni funzionari ARPA.

AVVOCATO R. ERRICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A cui però poi ha rinunciato.

AVVOCATO R. ERRICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene?

AVVOCATO R. ERRICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, diciamo, non luogo a provvedere su questa istanza.

AVVOCATO R. ERRICO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per oggi erano previsti i consulenti Ingegnere Landucci, Enrico Zio, Dottor Lubelli e Dottor Carlo Gaudio. È presente soltanto, al momento, un solo teste: Enrico Zio. Gli altri da chi dovevano essere citati? Questi altri consulenti di parte: Landucci, Lubelli e Gaudio.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, Lubelli e Gaudio credo fossero consulenti dell'Avvocato Caiazza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, lo ricordo anche io.

AVVOCATO V. VOZZA - Noi non abbiamo avuto modo di sentirci. Se non compaiono, lo contatteremo nel corso della giornata e gli chiederemo lumi in merito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece Landucci era, forse, della Difesa...

AVVOCATO L. PERRONE - Sì: il Professor Landucci era per la Difesa - credo - di Riva Forni e anche di Riva Fabio. È stato citato dal collega Annicchiarico. Ci ha fatto pervenire una giustificazione - che vi deposito - in quanto è impossibilitato per le udienze di luglio, dando la sua disponibilità nelle date indicate per settembre, nelle date di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Se ce la vuole depositare, poi la esamineremo.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, possiamo far entrare Zio.

### **DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE ZIO ENRICO**

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

FORNISCE LE GENERALITÀ: Zio Enrico, nato a Milano il 6 maggio 1966, residente a Segrate in via Residenza Poggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei è stato citato dall'Avvocato Errico e dall'Avvocato Lisco per la difesa di diversi - forse - imputati. Vero? È comune, mi sembra.

AVVOCATO P. LISCO - Per la difesa di diversi imputati. Nel caso specifico, l'Avvocato Errico difende sia l'Ingegnere Palmisano che l'Ingegnere Dimastromatteo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Comunque la consulenza è stata fatta per conto di altri imputati, così come indicato in consulenza appunto.

AVVOCATO C. SASSI - È anche consulente nostro (Ingegnere Buffo), signor Presidente, così come anche consulente dei capi area D'Alò, Cavallo, Di Maggio, eccetera.

AVVOCATO P. LISCO - Eccetto Marco Andelmi che non risponde di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È stato indicato da diversi... Buffo, Cavallo, Andelmi, De Felice, D'Alò, Di Maggio, Colucci tra gli altri.

AVVOCATO P. LISCO - No, Andelmi no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Andelmi no?

AVVOCATO P. LISCO - De Felice, Salvatore D'Alò, Adolfo Buffo, Sergio Palmisano e Vincenzo Dimastromatteo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, d'accordo.

AVVOCATO P. LISCO - Posso?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato Lisco, può procedere. La autorizzo a togliere la mascherina, altrimenti la registrazione non è chiarissima. Quindi, poiché ci sono diversi metri di distanza dalle altre persone, può parlare senza mascherina. Va bene?

TESTE E. ZIO - Sì, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, solo un chiarimento perché forse è sfuggito: anche per De Felice il Professore è consulente di parte.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. L'avevo già detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì, tutti quelli che lo hanno citato. Tutti quelli che lo hanno citato lo esamineranno, per quel famoso principio che abbiamo ripetuto più volte. Lo esamineranno tutti nell'udienza odierna, chiaramente. Va bene. Prego, Avvocato Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. All'occorrenza, sarà autorizzato a consultare la documentazione che ha sottomano e, eventualmente, anche il computer.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - E di che si tratta? Di quale documentazione si tratta?

AVVOCATO P. LISCO - La consulenza tecnica, Presidente, con gli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La consulenza tecnica sì, è senz'altro autorizzato. Gli allegati fanno parte integrante della consulenza?

AVVOCATO P. LISCO - Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono stati depositati. Va bene. I Pubblici Ministeri e le altre Parti vogliono esaminare questa documentazione?

*(I Pubblici Ministeri prendono visione della documentazione di cui sopra)*

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, vuole consultare anche il Collegio la consulenza?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, grazie, non è necessario. Se il Pubblico Ministero non ha nulla da rilevare, per noi va bene. In relazione a quell'impedimento di Landucci, dell'Ingegnere Landucci o Dottor Landucci - non so - o Professore... perché - vedo - parla di esami così, genericamente. Noi non lo conosciamo. Parla di "esami" che lo impegnano. Però sono tutti degli impegni assolutamente non documentati, per cui molto probabilmente prenderemo una decisione in merito, magari non di farlo accompagnare ma di ricitarlo e, eventualmente, anche di prendere altri provvedimenti. Perché sono tutti del tutto... Magari potremmo il 14 luglio.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, se mi dà la possibilità, domani le posso allegare quelli che sono gli impedimenti universitari del Professore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, li prende e li rinvia ad altra data o viene nel pomeriggio. Questo è un impegno civico. Poi a parte che lui ha anche dei doveri nei confronti della Parte per cui ha svolto la consulenza, oltre che come testimone. L'abbiamo detto più volte. Quindi diciamo che, al limite, il 22 luglio - che l'udienza è libera - può cominciare ad organizzarsi. A meno che non dimostri degli impegni indifferibili, noi il 22 luglio lo sentiamo.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì. Le chiedo scusa, Presidente, ma non è facilissimo interloquire con...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Sì, non è facilissimo. Però è il vostro consulente.

AVVOCATO L. PERRONE - Lo so, lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Voi gli rappresentate che la Corte si è espressa in questo senso - nel senso di assumere dei provvedimenti - perché è ingiustificata la sua eventuale assenza, anche quella di oggi. Va bene, dice che fa parte di una commissione ma è assolutamente priva di qualsiasi giustificazione, priva di qualsiasi documentazione giustificativa. Perché dice "Impegni di ricerca. Presentazione progetto europeo del programma Life. Meeting dallo stesso fissato per il 14". Almeno poteva prendersi l'onere di depositare - non lo so - una locandina, un qualcosa. Rimane sempre da valutare poi qual è l'impegno prevalente. Va bene. Comunque cominciate ad avvisare che il 22 l'udienza è libera, quindi può cominciare ad organizzarsi.

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie mille, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora, ci sono osservazioni su questa autorizzazione a consultare la relazione di consulenza e i documenti allegati?

P.M. M. BUCCOLIERO - No. No, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora la Corte autorizza.

AVVOCATO P. LISCO - I documenti sono stati allegati - diciamo - per quel che serviva. La parte integrale degli allegati è inserita in questo CD - quindi è consultabile - così come a noi dato dall'Avvocato Brescia dell'Ilva a seguito di tre diverse istanze, tutte inserite, di cui una riscontrata a mezzo mail con la quale allegava la documentazione richiesta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie, Avvocato Lisco.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè questa utilizzata? È quella utilizzata?

AVVOCATO P. LISCO - Quella utilizzata. Però noi, su un documento di 100 pagine, abbiamo allegato la parte che ci interessava. Però il documento integrale è qui.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Integrale è contenuto su questo supporto.

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Poi eventualmente ne chiederà l'acquisizione, se ritiene.

AVVOCATO P. LISCO - Unitamente alla consulenza tecnica, perché fa parte integrante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, certo. Va bene. Allora possiamo andare avanti. Prego, Avvocato Lisco.

#### **ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO**

AVVOCATO P. LISCO - Buongiorno, Professore. Sono l'Avvocato Pasquale Lisco, in difesa dell'Ingegnere Palmisano e Dimastromatteo Vincenzo. Senta, ci può illustrare da quali esperienze deriva la sua competenza relativa al campo dei rischi di incidenti rilevanti, ovvero della Direttiva Seveso?

TESTE E. ZIO - Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io - come formazione - mi sono occupato di tecniche di analisi di rischio sin dall'inizio dei miei studi al Politecnico di Milano, poi proseguiti a UCLA (*parola incomprensibile*) di Boston proprio specializzandomi sulle analisi di rischio che poi sono diventate - diciamo - il mio settore di ricerca principale in Italia e all'estero e mi ha portato quindi ad esperienze di questo tipo per le quali, in questo momento, io sono professore di affidabilità, sicurezza e rischio al Politecnico di Milano, in particolare nell'ambito del corso di studi in ingegneria della prevenzione e protezione nell'industria di processo che è esattamente quella che forma gli analisti di rischio e gli esperti di sicurezza per gli impianti dell'industria di processo. Sono anche professore... ho la doppia cattedra, quindi sono professore al Centro di Rischi e Crisi all'Ecole des Mines in Francia che è la migliore scuola tecnica francese. Sono poi coinvolto come professore aggiunto, professore onorario - questi titoli un po' strani - in diverse realtà in Asia, in Corea e in Cina dove sono anche cofondatore di due centri di ricerca sul rischio sulla resilienza degli impianti

a rischio. Poi, al di là degli aspetti accademici... sto citando quelli che mi ricordo. Tra questi, può essere preoccupante il fatto che sono anche professore nell'ambito del Centro Nazionale di Ricerca sulla sicurezza nel trasporto marittimo a Wuhan. Però è tanto che non ci vado - non preoccupatevi - tanto tanto, eh! Dopodiché, chiaramente, sono stato coinvolto in alcune esperienze non accademiche. Per cui sono stato nel comitato scientifico proprio sugli incidenti per le industrie a rischio in Francia, di Ineris. Ineris è il corpo nazionale francese che si occupa dei rischi industriali. Sono stato poi chiamato, tra le altre cose, a gestire il rischio post-crollo del Ponte Morandi nella gestione a difesa della zona rossa, durante la quale abbiamo appunto poi deciso di installare una gran numerosità di sensori per verificare i tronconi rimasti ancora in piedi (quale fragilità avessero) per consentire l'accesso alle aree industriale da una parte - e riavviare, chiaramente, il lavoro da quella parte - e per consentire l'accesso invece alle famiglie e alle case con procedure estremamente critiche (perché appunto noi verificavamo i sensori se leggevano eventuali vibrazioni strane e con una procedura, garantita dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di evacuazione immediata in quattro minuti nel caso in cui noi dessimo l'allarme). Eravamo quattro persone nel comitato che avevamo l'allerta e i segnali sul telefonino 24 ore su 24. Poi, ultimamente, sono coinvolto come membro del comitato... del Consiglio di Amministrazione della Società per la Gestione degli Impianti Nucleari italiana (la Sogin) - che è una società partecipata al 100% dal Ministero della Finanza - che deve occuparsi delle commissioni in sicurezza del nucleare italiano (ne sono stato coinvolto per le mie competenze di rischio). Penso più o meno che queste siano un po' le cose che posso menzionare, ecco.

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Grazie, Professore. Senta, giusto per ritornare alla materia degli incidenti rilevanti, può riferire qual è il riferimento normativo vigente in materia all'epoca dei fatti contestati e quali sono stati i successivi aggiornamenti?

TESTE E. ZIO - Allora...

AVVOCATO P. LISCO - Riferimenti normativi sempre.

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Diciamo che, sullo sfortunato accadimento di alcuni incidenti in Europa, la Comunità Europea nell'82 ha emesso una direttiva che è stata recepita nell'88, la famosa Direttiva Seveso. Direttiva Seveso che poi ha visto due successive integrazioni: una nel '96, la Seveso 2 (recepita dal Decreto Legislativo 334 nel '99) e una nel 2012, l'ultima nel 2012, la Seveso 3 (recepita in Italia nel 2015).

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Con il decreto numero 105 del 26 giugno 2015.

TESTE E. ZIO - Spero che sia giusto, certo.

AVVOCATO P. LISCO - Ed entrato in vigore il 29 luglio 2015. Senta, mi può riferire adesso invece l'impostazione che ha seguito nel redigere la consulenza tecnica di cui, alla fine

dell'esame e del controesame, chiederemo l'acquisizione?

TESTE E. ZIO - Sì. Io - forse per un difetto di fabbrica accademico - ho voluto iniziare il rapporto, la relazione con un inquadramento di quello che è il decreto, la norma e la sicurezza che ne deriva per impianti a rischio di incidente rilevante: perché è una struttura normativa molto solida, molto solida nella definizione dei ruoli, nella definizione di quello che si deve fare, nella definizione delle autorità che verificano le cose che si è tenuti a fare per garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Fatto questo quadro, dopodiché ho evidentemente analizzato e studiato tutto il materiale relativo ai singoli capi di imputazione cercando di inquadrarli all'interno della struttura normativa, quindi cercare di andare a capire chi era il responsabile su diverse imputate omissioni, cosa era specificamente l'omissione, cosa era effettivamente un'omissione, l'autorità vigilante che cosa aveva detto rispetto a questo.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi, in maniera schematica sostanzialmente, ha riportato le contestazioni e dopo ha riferito anche le sue deduzioni sulle singole contestazioni a riguardo.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Mentre la terza parte?

TESTE E. ZIO - La terza parte, diciamo, è ingegneristicamente una conclusione sintetica di quello che è emerso sulle diverse imputazioni.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, è vero che tutto l'impianto normativo in materia di incidenti rilevanti si basa unicamente sulla presenza di determinate sostanze individuate in maniera stringente dal Decreto 334/99 poi comunque sostituito ma rimane in piedi... sostituito dal Decreto Legislativo 105... comunque rimane per quelle poche modifiche, ecco. La domanda - la ripeto - è che la materia si basa unicamente sulla presenza di determinate sostanze individuate.

TESTE E. ZIO - Sì. È una norma molto precisa e - come ha detto lei, giustamente - molto stringente, cioè tutto fa riferimento alla presenza, rispetto a determinate soglie quantitative, di certe sostanze (di cui c'è una lista nominale molto precisa) alle quali si aggiungono eventuali altre sostanze però per specifiche proprietà di pericolosità definite in maniera molto precisa. Questo è l'allegato 1.

AVVOCATO P. LISCO - Va bene, sì. Come da allegati A e B...

TESTE E. ZIO - Gli allegati A e B, diciamo, sono quelli che definiscono gli stabilimenti che sono soggetti - di diversa tipologia - a seconda della quantità che lavorano nell'impianto. Poi le singole sostanze, i singoli elementi sono definiti poi nell'allegato 1, parte 1 e 2.

AVVOCATO P. LISCO - Allora andiamo un po' a specificare. Nel Decreto sempre numero 34

del '99, in particolare nell'allegato 1 (parte prima e seconda)... Può specificare quali sono i criteri con i quali vengono individuate le sostanze descritte appunto in questo allegato 1?

TESTE E. ZIO - Sì. Direi che, se vogliamo, la definizione delle sostanze deriva proprio dalla finalità, quindi dall'Articolo 1 del decreto. La finalità è prevenire incidenti rilevanti e mitigarne le conseguenze, dove "rilevanti" è la cosa fondamentale perché sono rilevanti rispetto all'incolumità delle persone e all'ambiente. Quindi queste sostanze - che sono definite - sono sostanze che hanno delle pericolosità per le persone e per l'ambiente, quindi sostanze chimiche che si sa essere pericolose per l'ambiente e per le persone. Quindi sono le proprietà fisico-chimiche che ne definiscono l'etichettatura per entrare nel Decreto 334.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Quindi sostanzialmente nella parte prima vengono individuate queste sostanze nominalmente, nella parte seconda a seconda delle caratteristiche.

TESTE E. ZIO - Sì, perché sono quelle sostanze che - diciamo - possono portare a esplosioni, sono tossiche, possono portare a incendi, quindi a degli eventi che possono riguardare poi l'impatto sull'ambiente o sul pubblico. Però sono queste sostanze che fanno riferimento evidentemente a delle direttive poi europee che le qualificano come tossiche, come - come dicevo prima - combustibili, quindi possono dare luogo a degli incidenti.

AVVOCATO P. LISCO - Abbiamo parlato della parte seconda del medesimo allegato, perché la parte prima individua nominalmente queste sostanze. La parte seconda individua le sostanze a seconda delle loro caratteristiche.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - La domanda è questa: mi saprebbe dire come si procede all'identificazione di tali sostanze relative alla parte seconda dell'allegato 1?

TESTE E. ZIO - Queste sostanze appunto hanno proprio delle proprietà fisiche e chimiche che, in relazione a certe direttive europee, le qualificano come avere - in certe condizioni - delle potenzialità di dar luogo ad incidenti di esplosione, di incendio, eccetera eccetera.

AVVOCATO P. LISCO - Ma è necessario procedere a un'analisi?

TESTE E. ZIO - È necessario procedere a un'analisi, certo.

AVVOCATO P. LISCO - Senta...

TESTE E. ZIO - Che va poi verificata, ovviamente.

AVVOCATO P. LISCO - Certo. Abbiamo chiarito che la normativa, in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti, è strettamente connessa e applicabile appunto solo in caso in cui siano presenti determinate sostanze. Quindi si può parlare di incidente rilevante quando è coinvolta una sostanza ben individuata. Però, al di là di questo

riferimento che è stato da lei dedotto prima, ci può dire quali sono gli altri elementi che caratterizzano un incidente rilevante?

TESTE E. ZIO - Sì. Credo che questo sia un aspetto fondamentale perché è un po' la forza di questo decreto che si occupa solo ed esclusivamente di incidenti rilevanti, dove l'aggettivo "rilevante" è fondamentale ed è caratterizzato in maniera molto precisa. Ovvero deve trattarsi di un evento (un evento che può essere un'emissione, un'esplosione, un incendio) di grande entità, di origine incontrollata, quindi non deve essere un evento - diciamo - di normale operazione dell'impianto; deve essere un evento che succede - diciamo - nell'ambito degli stabilimenti che sono soggetti a questo 334 (ed ecco l'allegato A e B ancora che li definisce); deve essere un evento che è rilevante e di grande entità perché porta un grave pericolo ai soggetti che sono quelli che si vuole proteggere (le persone e l'ambiente). E' rilevante e porta pericolo: perché? Perché coinvolge queste sostanze. Quindi - la mia predisposizione accademica - è un'intersezione logica: ci devono essere tutte queste condizioni simultaneamente verificate perché lo possiamo chiamare "incidente rilevante". Se una qualunque di queste viene a mancare quello non è un incidente rilevante (io non so se porta pericolo o se porta benessere, eccetera): si sarà trattato di qualche altra cosa ma non rientra nella 334. Quindi è molto precisa e delimita molto bene il confine in cui si devono applicare tutti gli obblighi che le autorità hanno deciso obbligare per garantire la sicurezza alle persone e all'ambiente. Sono tutti obblighi che si riferiscono a questo insieme simultaneo di caratteristiche di un incidente rilevante.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Senta, in tale campo, esistono delle banche dati nazionali ed internazionali nelle quali confluiscono le informazioni relative agli incidenti rilevanti già accaduti?

TESTE E. ZIO - Sì. Evidentemente è importante - purtroppo a posteriori - tramandare l'esperienza di incidenti che possono essere avvenuti nelle industrie a rischio di incidente rilevante. Dall'82 - se non ricordo male - è stata stabilita questa banca dati molto importante a livello internazionale che si chiama "MARS" (Major Accident Reporting System), che poi è evoluta nella "eMARS" - che è l'attuale - a livello europeo. Per cui gli Stati membri della Comunità Europea sono obbligati a riportare qualunque incidente che rientri negli incidenti a rischio rilevante al momento dell'accadimento, con tutta la sua descrizione sia dell'evento causa che dell'evoluzione. Gli altri Paesi non sono obbligati ma, su base volontaristica, è anche a loro vantaggio riportarli e poter fare riferimento a questa banca dati che chiaramente porta molta conoscenza ed esperienza su quello che può accadere a industrie simili, a impianti simili a quelli che stai gestendo.

AVVOCATO P. LISCO - Ha potuto verificare la presenza di scenari simili a quelli contestati (slopping, apertura bleeders altoforno, svuotamento paiole, combustione di gas di acciaieria in torcia) in tale banca dati - i MARS appunto diceva prima - o in altre, dopo i fatti contestati? Cioè questi fenomeni ai quali ho fatto riferimento prima (slopping, apertura bleeders altoforno, svuotamento paiole, combustione di gas di acciaieria in torcia) sono stati raccolti in questa banca dati? Li vede inseriti, li ha mai visti inseriti?

TESTE E. ZIO - Allora, questa banca dati nasce - come d'altronde anche la 334 in particolare - per le industrie di processo chimico e petrolchimico dove ci sono veramente questi tipi di grandi rischi di incidente rilevante. Per cui la parte industria siderurgica (che è catalogata come "processing of metals" nella banca dati) è molto piccola di per sé: conta per il 2,5% degli incidenti riportati. Sono incidenti tipicamente nell'area di processo, nell'area di stoccaggio e cose di questo tipo. Devo dire che, tra questi incidenti, non ho visto nessuno degli eventi che sono stati imputati come omissioni.

AVVOCATO P. LISCO - Ha detto però che, sostanzialmente, la normativa forse è più naturalmente applicabile alle industrie petrolchimiche. Ha fatto riferimento prima.

TESTE E. ZIO - D'altronde, l'industria petrolchimica tratta tutta questa lista di sostanze appunto che fanno riferimento alla 334 (sostanze pericolose) in quantitativi significativi. Lì sono avvenuti, purtroppo, gli incidenti e quindi da lì si è sentita l'esigenza a livello europeo di fare una cosa un pochettino più strutturata e quindi normata - severamente normata direi - per poter garantire il più possibile l'incolumità del pubblico, delle persone e dell'ambiente.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: come spiega, a suo parere, il mancato inserimento in tale banca dati - da parte delle autorità preposte - dei fenomeni appunto di slopping, apertura bleeders, svuotamento paiole, combustione di gas in torcia?

TESTE E. ZIO - Beh, fa riferimento alla definizione molto precisa di "evento di incidente rilevante", quindi la parte rilevante. Questi fenomeni emissivi - che poi appunto ho analizzato perché erano effettivamente i protagonisti di una serie di imputazioni e di contestazioni di omissione - non rientrano tra gli incidenti rilevanti.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, la normativa nel campo degli incidenti rilevanti individua un soggetto responsabile degli adempimenti previsti?

TESTE E. ZIO - Sì, è ancora molto precisa, cioè il gestore è il responsabile unico.

AVVOCATO P. LISCO - Con quale atto viene individuato tale soggetto?

TESTE E. ZIO - Allora, il gestore è tenuto - con una notifica in autocertificazione - a comunicare la sua nomina a tutti gli enti preposti alla verifica degli aspetti di gestione dell'impianto, quindi ai Vigili del Fuoco, a... tutti insomma, ecco.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, una definizione che forse appunto ci sarà di aiuto per lo

svolgimento dell'esame, del suo esame... Sostanzialmente, viene definito dalla normativa il gestore?

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Il gestore è colui che può gestire, quindi per gestire - ed è riferito dalla normativa - deve avere il potere decisionale, il potere organizzativo e il potere economico per poter esattamente rispondere agli obblighi di Legge (rispetto in particolare alla 334), cioè per poter definire lui e decidere qual è la politica di prevenzione e mitigazione delle conseguenze di incidenti rilevanti, per poter definire come scrivere il rapporto di sicurezza, per poter attuare e definire il sistema di gestione della sicurezza, il piano di emergenza interno. Quindi deve poterlo fare... deve avere la forza e il potere decisionale, il potere organizzativo e il potere economico per poter rispondere a questi obblighi.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi i suoi obblighi - oltre quello di assicurare le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti - sono anche degli obblighi formali: sono quelli che riguardano le notifiche e la politica di prevenzione, il redigere il rapporto di sicurezza, il sistema di gestione della sicurezza, il piano di emergenza interno?

TESTE E. ZIO - Sì. Non lo definirei "formale", cioè sono gli strumenti operativi. Effettivamente il gestore, per poter rispondere all'obbligo di prevenire incidenti rilevanti e assicurare la sicurezza - scusate il gioco di parole! - del pubblico, delle persone e l'incolumità dell'ambiente (l'incolumità delle persone e la protezione dell'ambiente), deve fare delle azioni: deve dire - quindi notificare - che cosa sta lavorando e manipolando rispetto alle pericolosità indicate dalla 334; deve dire come intende prevenire e mitigare le eventuali conseguenze di questi incidenti, il che vuol dire redigere il documento per la politica di prevenzione e mitigazione, redigere il rapporto di sicurezza, il piano di emergenza interno, definire e attuare il sistema di gestione della sicurezza. Quelli sono gli strumenti che deve fare, deve fare.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo.

TESTE E. ZIO - Poi c'è l'obbligo di legge: quindi formalmente, se vogliamo - come ha detto lei - ci sarà qualcuno che va a verificarli.

AVVOCATO P. LISCO - Il "formale" era destinato solo alle notifiche.

TESTE E. ZIO - Ah, okay.

AVVOCATO P. LISCO - Giusto per... Senta, la norma individua altri soggetti su cui ricadono gli obblighi e le sanzioni previste dalla 334 del '99 e successive modificazioni?

TESTE E. ZIO - Assolutamente no. È il gestore.

AVVOCATO P. LISCO - Il gestore. Quindi non c'è un'altra - diciamo - figura professionale individuata da...

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO P. LISCO - No. Senta, qual è l'autorità competente alla verifica degli adempimenti previsti a carico del gestore?

TESTE E. ZIO - Allora, è il Comitato Tecnico Regionale: il CTR.

AVVOCATO P. LISCO - Il CTR cosa... quali sono le prerogative legislative sempre del CTR?

TESTE E. ZIO - E' l'altra parte fondamentale per la garanzia della sicurezza. Perché chiaramente il gestore può anche fare tutti i suoi obblighi però poi qualcuno con le competenze tecniche deve poter verificare che quello che - diciamo fra virgolette - propone per poter far fronte a eventuali incidenti rilevanti, anzi per poterli prevenire e eventualmente farne fronte, va bene, cioè effettivamente corrisponde a dare sicurezza e garanzia di sicurezza al pubblico e all'ambiente; il che vuole dire che deve verificare che rispetta le norme. È per questo che il CTR raccoglie le competenze tecniche istituzionali sul particolare settore, quindi il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ARPA per la parte ambientale, l'INAIL, l'ISPESL... l'anima ISPESL dell'INAIL e poi ovviamente - calato sul posizionamento dell'impianto - la Regione, la Provincia e il Comune.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi procede a delle istruttorie e formula delle conclusioni?

TESTE E. ZIO - Quindi fa tutto un lavoro di verifica che vuol dire che analizza tutto quelli che sono gli strumenti del gestore - quindi le notifiche, i rapporti di sicurezza - fa delle istruttorie sul sistema di gestione della sicurezza, sul piano di emergenza interno; verifica effettivamente che tutto sia stato fatto, che tutto sia funzionante nel rispetto degli obblighi della norma che è la norma che è stata emessa a garanzia della sicurezza.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: nel caso dello stabilimento di Ilva, lei ha incontrato più volte delle determinazioni, le istruttorie svolte da parte del CTR, cioè ha proceduto alla verifica di documentazione riguardante il CTR?

TESTE E. ZIO - Sì, l'ho anche allegata. In diverse situazioni, sia sulla verifica e valutazione del rapporto di sicurezza, sia sulla verifica e valutazione del sistema di gestione sicurezza - in diversi punti - il CTR ha fatto il proprio lavoro. Ha fatto il proprio lavoro: si è presentato e ha fatto anche eventuali ispezioni fisiche all'impianto, ha guardato i documenti e ha redatto dei rapporti conclusivi che ne traevano le conclusioni rispetto alla rispondenza alle norme dei diversi punti che venivano analizzati.

AVVOCATO P. LISCO - Chi presiede il CTR?

TESTE E. ZIO - Allora, è - forse lo dico male - il capo dei Vigili del Fuoco, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Si chiama "direttore"? Non lo so, forse.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, il CTR si avvale di un organo per l'espletamento delle istruttorie e per l'approvazione del rapporto di sicurezza?

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Il CTR è un'entità. Poi tipicamente definisce, proprio per competenze

tecniche, un gruppo di lavoro: un gruppo di lavoro - che ha i rappresentanti delle diverse anime che ho detto prima - che, a questo punto, è quello che espleta effettivamente il lavoro tecnico di verifica.

AVVOCATO P. LISCO - Questo gruppo di lavoro può effettuare anche dei sopralluoghi?

TESTE E. ZIO - Sì, sì, certo.

AVVOCATO P. LISCO - Nel sito ovviamente.

TESTE E. ZIO - Fisicamente, certo.

AVVOCATO P. LISCO - Nello stabilimento.

TESTE E. ZIO - Non durante il Covid ma... sì.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: a conclusione dell'istruttoria, il CTR può approvare il rapporto di sicurezza del gestore rilasciando, al contempo, delle prescrizioni?

TESTE E. ZIO - Il CTR può approvarlo completamente, può non approvarlo completamente, può approvarlo dicendo "Però manca qualcosa", "Però vorrei che approfondissi qualcos'altro", quindi chiede un'integrazione, chiede un approfondimento.

AVVOCATO P. LISCO - Nel caso di approvazione con prescrizioni, il gestore - in tale situazione - può continuare ad operare?

TESTE E. ZIO - Può continuare ad operare, a meno che una prescrizione sia l'ingiunzione di fermo dell'impianto. Quindi la conclusione del CTR potrebbe anche essere "Visto quello che mi hai proposto nel rapporto di sicurezza, non va bene, non è garantita la sicurezza. Ti fermo". Ma, viceversa, ci possono essere delle prescrizioni - come dicevo prima - che sono di approfondimento o di analisi o miglioramento di alcuni aspetti, che non obbligano la fermata e quindi il gestore ha tutti i diritti - rispetto alla norma - a continuare ad operare. Chiaramente, alla successiva verifica deve aver ottemperato alle richieste.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi abbiamo visto... perché l'ha detto lei, è passato alla domanda successiva. In sostanza, l'ingiunzione di fermo è una prerogativa del CTR nel momento in cui verifica degli inadempimenti o comunque delle situazioni per le quali...

TESTE E. ZIO - Certo. È un dovere del CTR.

AVVOCATO P. LISCO - Certo. ...prevede l'ingiunzione di fermo. Nel caso specifico e dall'esame di tutta la documentazione che lei appunto ha verificato per quanto riguarda il sito dello stabilimento dell'Ilva, ha verificato l'adozione di provvedimenti del CTR sospensivi dell'attività per gravi omissioni, per esempio?

TESTE E. ZIO - No, mai. Non ne ho incontrata nessuna.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, nel caso invece il CTR approvasse il documento però con delle prescrizioni... abbiamo detto che è un'eventualità, una possibilità. Nel caso in cui queste prescrizioni dopo vengono adempiute dal soggetto - dal gestore - si può considerare

definitivamente conclusa l'istruttoria?

TESTE E. ZIO - Certamente sì. Se alla successiva verifica il CTR verifica che le prescrizioni decadono - dicono - perché sono è stato fatto quanto richiesto ed è scritto nel rapporto conclusivo, allora è finita la prescrizione, quindi non c'è più nulla da fare rispetto a quell'aspetto particolare che aveva sollevato la prescrizione.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, lei ha potuto verificare se nel 2009 il rapporto di sicurezza del sito fosse stato approvato dal CTR?

TESTE E. ZIO - Sì. Sì, sì, è stato approvato.

AVVOCATO P. LISCO - Con l'atto conclusivo dell'istruttoria inviato il 6 aprile del 2009?

TESTE E. ZIO - Sì, sì. L'ho messo anche tra gli allegati.

AVVOCATO P. LISCO - Sì: allegato 23. Lo dico in modo tale... con alcune prescrizioni. Allora, lei sa se nell'agosto del 2012 l'Ingegnere Buffo - nominato direttore dello stabilimento, delle aree non sequestrate - avesse provveduto ad inoltrare la notifica?

TESTE E. ZIO - La notifica di nomina di gestore?

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

TESTE E. ZIO - Sì, nel settembre mi pare. Nel settembre, nel mese di settembre notificava la sua nomina, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Dovrebbe costituire l'allegato numero 1 della sua relazione.

TESTE E. ZIO - Sì. Non me li ricordo tutti a memoria i numeri degli allegati.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Senta, relativamente invece al sistema di gestione - altro adempimento in capo al gestore - ci sa dire se il Decreto Legislativo 334/99 prevedesse che tale sistema fosse periodicamente verificato da una commissione nominata dal Ministero dell'Ambiente?

TESTE E. ZIO - Sì. Mi sbilancio: credo fosse l'Articolo 25.

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

TESTE E. ZIO - Questo me lo ricordo. Allora, effettivamente il sistema di gestione della sicurezza, strumento fondamentale per la finalità del decreto perché è lo strumento col quale si attuano le sicurezze a protezione dell'incolumità delle persone e dell'ambiente... Quindi il Ministero dell'Ambiente nomina questa commissione periodicamente per verificare il sistema gestione della sicurezza, la sua definizione e la sua attuazione.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi abbiamo, a questo punto, indicato alla Corte che oltre il gruppo di lavoro esiste anche una...

TESTE E. ZIO - Una commissione.

AVVOCATO P. LISCO - ...una commissione nominata dal Ministero dell'Ambiente ex Articolo 25.

TESTE E. ZIO - 25, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Più o meno che funzionalità, che...

TESTE E. ZIO - È una commissione tecnica, quindi deve avere le competenze tecniche per andare a leggere e vedere la descrizione dell'impianto, del sistema di gestione della sicurezza: se effettivamente, visti i pericoli che ci possono essere nell'impianto, è tale da prevenire gli incidenti e eventualmente mitigarne le conseguenze, quindi analizza proprio il sistema di gestione della sicurezza e ne verifica la capacità di attuazione.

AVVOCATO P. LISCO - Sa da chi è composto, da quali figure professionali più che altro è composto tendenzialmente?

TESTE E. ZIO - Sa che non mi ricordo? Mi sa Vigili del Fuoco.

AVVOCATO P. LISCO - Vigili del Fuoco sempre?

TESTE E. ZIO - Ovviamente sì.

AVVOCATO P. LISCO - ARPA.

TESTE E. ZIO - ARPA... Sono chiaramente poi gli organi nazionali e istituzionali che hanno queste competenze.

AVVOCATO P. LISCO - A livello - diciamo - più centrale, più apicale.

TESTE E. ZIO - A livello più centrale, con competenze appunto definite dal Ministero dell'Ambiente, scelte dal Ministero dell'Ambiente. Sono quelle competenze... Quindi tipicamente Vigili del Fuoco, ARPA, ancora una volta INAIL o ISPESL perché sono quelli che hanno le competenze rispetto ai pericoli per l'uomo - per le persone - e ai pericoli per l'ambiente che possono emergere da questi tipi di sostanze in questi impianti.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: ha potuto verificare se lo stabilimento, prima dei fatti del 2012, avesse adottato un sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE E. ZIO - Sì, mi pare che dal 2008 è stato messo a punto questo sistema di gestione della sicurezza che poi è stato certificato a livello internazionale da un organo internazionale che è riconosciuto dalla IGQ, che è questo altro ente internazionale di verifica di sistemi di gestione della sicurezza. Tutto questo... La IGQ, diciamo, è certificata e approvata dall'Accredia che è invece il riferimento nazionale per quanto riguarda le verifiche dei sistemi di gestione della sicurezza. Quindi dal 2008 c'è questo sistema di gestione della sicurezza che ha una certificazione specifica a livello internazionale e italiano.

AVVOCATO P. LISCO - E che viene esaminato...

TESTE E. ZIO - Dopodiché torna il Ministero dell'Ambiente che nomina la commissione ex Articolo 25. Quindi questo stesso sistema di gestione della sicurezza - già certificato, diciamo, col bollino bello internazionale - è stato verificato dalla commissione ex Articolo 25 e se è assolutamente a posto, diciamo, rispetto alle norme e alle richieste

della norma.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi è un sistema conforme allo standard...

TESTE E. ZIO - Conforme, sì

AVVOCATO P. LISCO - ...OHSAS 18001 dal 2008, giusto?

TESTE E. ZIO - Sì. E poi certificato dalla commissione ex Articolo 25.

AVVOCATO P. LISCO - IGQ.

TESTE E. ZIO - IGQ, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Dico come ente certificatore l'IGQ.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - E, a sua volta, riconosciuto dall'Accredia.

TESTE E. ZIO - Dall'Accredia.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Sul punto - lo dico perché rimanga a verbale - nell'allegato 8 della memoria difensiva dell'Ingegnere Palmisano, acquisita durante le richieste istruttorie, possiamo trovare tutte queste certificazioni. Senta, ricorda in quale anno le commissioni nominate dal Ministero dell'Ambiente hanno approvato il sistema di gestione?

TESTE E. ZIO - A memoria, confesso... forse il 2012... 8.

AVVOCATO P. LISCO - 2008/2014.

TESTE E. ZIO - 2008/2014? No.

AVVOCATO P. LISCO - Allegato 3 e 4 della sua relazione.

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Quindi 2008 e...

AVVOCATO P. LISCO - 2014, che io ricordi.

TESTE E. ZIO - 2014.

AVVOCATO P. LISCO - Mi serve la conferma sua però.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - Pagine 15 e 18 dell'allegato numero 3 e pagina 12 dell'allegato numero 4.

TESTE E. ZIO - Sì.

*(Il teste prende visione di documentazione in suo possesso)*

TESTE E. ZIO - 2008 e 2014, sì. Scusate, non me lo ricordavo!

AVVOCATO P. LISCO - "...verificando che l'articolazione dell'SGS - il sistema di gestione - appare conforme alle linee guida riportate nel Decreto Ministeriale Ambiente 9 agosto del 2000".

TESTE E. ZIO - Sì, sì, è così.

AVVOCATO P. LISCO - È corretto?

TESTE E. ZIO - È scritto esplicitamente.

AVVOCATO P. LISCO - In questa maniera, così come...

TESTE E. ZIO - In questa maniera, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, anche il CTR e il gruppo di lavoro da esso istituito in fase di istruttoria del rapporto di sicurezza verificano, ai sensi dell'Articolo 8 comma 2 del Decreto Legislativo 334 del '99, l'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione degli incidenti rilevanti?

TESTE E. ZIO - Sì. Gli stessi allegati riportano anche la verifica dell'attuazione - quindi l'allegato 3 e l'allegato 4 - da parte del CTR, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Lei sa se lo stabilimento, prima del 2012, avesse adottato un proprio piano di emergenza interno?

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Sì, sì, assolutamente. Direi nel 2012.

AVVOCATO P. LISCO - Nel rapporto ex Articolo 25 del 2008.

TESTE E. ZIO - Ah! Sì, sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Se ne dà atto.

TESTE E. ZIO - Sì. Sì, del 2008, sì. Piano emergenza interno.

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Di questo se ne dà atto appunto anche nell'allegato 25 sempre della memoria difensiva dell'Ingegner Palmisano.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: il piano di emergenza interno, ovviamente, riguarda il sito che il gestore detiene e gestisce. Mi sa dire invece cos'è il piano di emergenza esterno redatto dalla Prefettura?

TESTE E. ZIO - Certo. Dice giustamente, cioè il piano di emergenza interno è - diciamo - in un certo senso il pronto intervento all'interno dell'impianto e dei suoi confini. Però è chiaro che un incidente rilevante - ricordiamoci - pone un pericolo per l'incolumità delle persone e dell'ambiente, quindi non è che siccome viene da quell'impianto si ferma ai confini dell'impianto ma può uscire dal confine dell'impianto, tipicamente esce dal confine dell'impianto. Allora per poter gestire l'emergenza al di fuori dell'impianto - dove, chiaramente, il gestore non ha poteri - la problematica passa in mano alla Prefettura la quale definisce il piano di emergenza esterno che è un piano di azioni, comunicazioni, interventi volti a mitigare le conseguenze dell'incidente rilevante informando e gestendo la popolazione, fino addirittura a portare poi alla... - adesso lo dico male - ...ma al recupero della zona colpita, quindi alla ripulitura - diciamo - successiva poi dell'ambiente che è stato contaminato. Quindi effettivamente è lo strumento di gestione dell'emergenza al di fuori dei confini dell'impianto. L'obiettivo è quello appunto di proteggere le persone e l'ambiente e, quindi, tutte quelle azioni che

vanno fatte per mitigare l'impatto dell'incidente.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, il PEI e il PEE - che sarebbero il piano di emergenza interno ed esterno - prendono in considerazione scenari incidentali non Seveso?

TESTE E. ZIO - No. Sono il PEI e il PEE per la 334 che... diciamo obbligati dalla 334 che riguarda gli incidenti rilevanti, per la definizione che abbiamo ricordato prima.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi - a suo avviso - potrebbero prendere in considerazione lo slopping, l'emissione a torce, l'emissione da svuotamento paiole ed emissioni da bleeders?

TESTE E. ZIO - No, perché questi non hanno tutte le caratteristiche necessarie per essere definiti "incidenti rilevanti".

AVVOCATO P. LISCO - Senta: lei, durante la consultazione della documentazione che ha avuto e che è stata formata dal CTR, ha verificato se tale organo si sia espresso qualificando questi fenomeni (slopping, emissioni da GRF, combustioni gas in torcia, apertura bleeders)?

TESTE E. ZIO - No. Direi che questo è un bell'esempio - diciamo - di lavoro e di verifica, quindi ancora di robustezza della norma. Perché il CTR, analizzando tecnicamente questi eventi, è andato a verificare se le caratteristiche di questi eventi corrispondevano (tutte) a tutte le caratteristiche di incidente rilevante e dichiarava - proprio dichiarava per iscritto nelle sue valutazioni e nelle sue conclusioni - che non rientravano nella loro competenza per l'analisi di eventi di incidente rilevante secondo la 334.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi nel verbale del gruppo di lavoro del CTR numero 2/2015 (allegato 5 della sua relazione, pagine 12 e 13) possiamo riscontrare quello che lei pocanzi ha asserito. È corretto?

TESTE E. ZIO - Sì, sì. C'è proprio scritto in maniera esplicita.

AVVOCATO P. LISCO - A lei risulta se il Comitato Tecnico Regionale abbia mai formalizzato contestazioni al gestore, relativi alla mancata o non corretta identificazione e gestione degli scenari incidentali richiamati nei capi di imputazione?

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO P. LISCO - Slopping, apertura bleeders, emissioni da svuotamento paiole o combustione di gas in torcia?

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO P. LISCO - Anzi addirittura l'ha escluso.

TESTE E. ZIO - L'ha escluso quando è stata chiamata a verificare... Cioè prima non ha mai fatto alcun tipo di prescrizione o di diffida rispetto a questi scenari. Quando poi è andata a verificare - gli è stato richiesto di verificare qualcosa anch'ella, anche il CTR - ha verificato e ha confermato che non erano da considerare perché non erano incidenti

rilevanti.

AVVOCATO P. LISCO - Esiste un organo gerarchicamente superiore alla...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi - Avvocato, prima di andare avanti - perché dice "È stato richiesto di valutare anche questi aspetti"? Da chi è stato richiesto?

TESTE E. ZIO - Penso che sia stata sollevata la problematica di questi eventi e quindi il CTR, come organo effettivamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma da chi, da chi?

TESTE E. ZIO - Questo io non lo so, devo dire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Siccome ha detto "È stata sollevata la problematica", volevamo sapere chi ha sottoposto al CTR la problematica.

AVVOCATO P. LISCO - Dal gestore forse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dal gestore stesso?

TESTE E. ZIO - Penso il gestore stesso.

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Comunque, a prescindere da chi lo abbia chiesto, il dato che volevamo evidenziare è questa esclusione da parte del CTR di qualificare quegli eventi come rientranti nella normativa Seveso. Dicevo: esiste un organo gerarchicamente superiore al CTR?

TESTE E. ZIO - Rispetto al compito di verifica delle norme...

AVVOCATO P. LISCO - Alle prerogative del CTR.

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO P. LISCO - No?

TESTE E. ZIO - No, no.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, nel Decreto Legislativo 334/99 è prevista la figura del responsabile del sistema di gestione della sicurezza?

TESTE E. ZIO - No, non è definito da nessuna parte. No.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi non lo ritroviamo in quel...

TESTE E. ZIO - No, non c'è scritto, non compare da nessuna parte. È il gestore il responsabile della sicurezza e degli obblighi relativi alla 334, punto. Non c'è alcun'altra figura nominata.

AVVOCATO P. LISCO - La 334 stabiliva un termine temporale ben preciso per l'inoltro della notifica da parte del gestore?

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO P. LISCO - Di nomina, immagino.

TESTE E. ZIO - No, non c'è un arco temporale definito.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: relativamente al benzolo e al naftalene, lei ha potuto verificare  
- anche tramite documentazione tecnica - i quantitativi stoccati nell'impianto di  
produzione?

TESTE E. ZIO - Allora, io ho allegato... 33 e 34 più o meno, l'allegato 33 e 34.

AVVOCATO P. LISCO - E 35.

TESTE E. ZIO - Ecco. Ci sono i disegni e il manuale di impianto dal quale effettivamente si può  
verificare il quantitativo di queste sostanze.

AVVOCATO P. LISCO - Lei ha consultato questi disegni, ha verificato?

TESTE E. ZIO - Ho consultato i disegni e ho verificato. Ho verificato anche e soprattutto il  
processo che riguarda questi elementi.

AVVOCATO P. LISCO - E ha verificato cosa sostanzialmente?

TESTE E. ZIO - Questi elementi emergono da un processo di depurazione del gas attraverso un  
olio di lavaggio il quale poi viene sottoposto a un processo di purificazione all'interno  
del quale c'è uno "stripping" - diciamo uno strappamento - di queste sostanze che poi in  
continuo vengono evacuate fino ad arrivare a miscelazione col catrame. Quindi non c'è  
alcun accumulo, non c'è alcun accumulo perché l'evacuazione è in continuo.  
Certamente queste sostanze, in termini quantitativi, sono al di sotto del limite di soglia -  
che sono 2 tonnellate - che è il 2%, la famosa lista del valore...

AVVOCATO P. LISCO - Di cui all'allegato 1.

TESTE E. ZIO - Di cui all'allegato 1, parte 1. C'è la famosa lista che dà anche le soglie: per  
benzene e naftalene è 2%, quindi dovrebbero essere 2 tonnellate. Allora si verifica  
immediatamente che non si era mai sopra al limite di soglia - sopra al limite di questa  
soglia - e tutto viene convogliato al catrame di carbone che era già registrato nei suoi  
quantitativi, con notifica, rispetto alla norma.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: ha potuto verificare, attraverso i rapporti di sicurezza  
successivi rispetto al 2012, se il benzolo e il naftalene venivano detenuti in misura  
quantitativa superiore a quello consentito e quindi superiore al 2%?

TESTE E. ZIO - No, non sono mai comparsi nei rapporti di sicurezza perché non dovevano  
comparire.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo. Sì, sì. Perché evidentemente, sulla base del...

TESTE E. ZIO - Del processo che dicevo prima: essendo i quantitativi sotto soglia, non c'era  
l'obbligo di notifica.

AVVOCATO P. LISCO - Benissimo.

TESTE E. ZIO - Tantomeno di inclusione nel rapporto di sicurezza.

AVVOCATO P. LISCO - Le risulta che, in data 7 giugno 2016, il CTR abbia approvato il  
rapporto di sicurezza dello stabilimento di Taranto, l'edizione 2013?

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - Ricorda la nota?

*(Il teste fa cenno di no col capo)*

AVVOCATO P. LISCO - Nota CTR 8930 del 7.6.2013.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Allegato 9 della relazione.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - È corretto?

TESTE E. ZIO - È corretto. Mi spiace ma non...

AVVOCATO P. LISCO - Sa dirmi se, in tale edizione del rapporto di sicurezza, sono ricompresi tra gli scenari incidentali Seveso anche quelli che abbiamo citato prima? Li ripeto: slopping, apertura bleeders, combustione gas in torcia, sversamento paiole presso l'area GRF.

TESTE E. ZIO - No: perché non rientrano negli incidenti rilevanti, quindi non devono essere nel rapporto di sicurezza, non ci sono. C'è un allegato, l'allegato C del rapporto di sicurezza.

AVVOCATO P. LISCO - L'appendice C.

TESTE E. ZIO - Ah, scusate! L'appendice C del rapporto di sicurezza che ne contiene l'analisi e che conferma in realtà il fatto che non hanno alcune delle caratteristiche che li farebbero diventare incidenti rilevanti e, quindi, non sono incidenti rilevanti. Però come appendice perché, essendo stata richiesta l'analisi che poi è stata fatta anche dal CTR in ambito di verifica, giacché era stata fatta è stata aggiunta come appendice però proprio perché questi fenomeni non sono incidenti rilevanti, quindi giustamente non sono nel rapporto di sicurezza anche successivo - diciamo - alla questione, se posso dirla così.

AVVOCATO P. LISCO - Senta: le risulta che anche negli anni 2002, 2008 e 2013 il sistema di gestione per la salute e sicurezza e per la prevenzione degli incidenti rilevanti adottato da Ilva fosse stato sottoposto alla verifica delle commissioni previste ex Articolo 25 sempre del Decreto Legislativo 334/99?

TESTE E. ZIO - Sì. Mi risulta se non mi chiede gli allegati, perché non mi ricordo.

AVVOCATO P. LISCO - Glieli ricordo io: allegati 3, 4, 20 alla sua relazione.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. LISCO - Quindi qui si trovano i rapporti delle commissioni...

TESTE E. ZIO - Sì, sì, le commissioni ex Articolo 25.

AVVOCATO P. LISCO - ...ai quali ho fatto riferimento prima. Mi sa dire se, dai verbali delle

commissioni ministeriali richiamate, emerge che tale sistema fosse conforme ed attuato?

TESTE E. ZIO - Sì, sì, assolutamente.

AVVOCATO P. LISCO - Così concludono i verbali?

TESTE E. ZIO - La conclusione è questa.

AVVOCATO P. LISCO - In questo senso, sì. Senta, Professore, ha avuto modo di constatare e verificare che la quasi totalità delle contestazioni formulate relativamente alla Seveso erano già state fatte oggetto – e, in ogni caso, successivamente venivano fatte oggetto - di verifica da parte del CTR o delle commissioni ex Articolo 25 del Decreto Legislativo 334/99?

TESTE E. ZIO - Sì. Effettivamente, come dicevo prima, l'ho trovato un buon esempio della solidità dell'impianto, della struttura della sicurezza rispetto alla norma 334. Quindi effettivamente i vari punti sollevati erano stati verificati con competenza dal CTR il quale, nei rapporti conclusivi delle diverse situazioni, verificava effettivamente la non sussistenza del pericolo in un caso, il fatto che non fossero da notificare certe sostanze perché al di sotto dei limiti, il fatto che il sistema di gestione della sicurezza fosse conforme sia nella sua definizione che nella sua attuazione, la conferma e l'approvazione del rapporto di sicurezza. Quindi tutti quegli strumenti che il gestore aveva l'obbligo di mettere in campo e la corrispondente verifica da parte del CTR sono sul tavolo in forma... direi in forma chiusa, ecco.

AVVOCATO P. LISCO - Ovviamente, lei li ha allegati nella sua relazione e sono consultabili.

TESTE E. ZIO - Io li ho allegati tutti e sono consultabili. E' per questo che non me li ricordo, perché sono tutti e tanti.

AVVOCATO P. LISCO - Parecchi. Va bene. Senta, lei conferma le conclusioni e le determinazioni a cui sono giunti ovviamente questi organi?

TESTE E. ZIO - Sì. La mia analisi tecnica mi fa piacere che corrisponda effettivamente alle conclusioni che trovo nei rapporti di questi organi (CTR e commissione ex Articolo 25).

AVVOCATO P. LISCO - L'ultima domanda, prima che procedono gli altri colleghi, è: conferma il contenuto della consulenza tecnica da lei redatta?

TESTE E. ZIO - Confermo.

AVVOCATO P. LISCO - Con tutti gli allegati?

TESTE E. ZIO - Confermo.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, io a conclusione chiederò... anzi chiedo sin da ora l'acquisizione della consulenza tecnica con tutti gli allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Va bene. Allora, chi sono gli altri difensori che hanno indicato in lista testi il Professor Zio e che devono procedere quindi all'esame?

AVVOCATO C. SASSI - Sì, Presidente. Avrei una domanda molto veloce.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

**ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI**

AVVOCATO C. SASSI - Professore, buongiorno. Avvocato Sassi, Difesa Buffo. La mia domanda è limitata ad un aspetto specifico. Nella contestazione al capo N lettera e), si fa riferimento alla omissione - asserita omissione - di analisi dell'aspetto relativo alle condizioni meteo avverse. Lei tratta questo argomento nella sua consulenza tecnica, se non sbaglio, a pagina 38. Se ci vuole riferire - se vuole riferire alla Corte - qual è la sua valutazione e quale analisi tecnica lei ha svolto rispetto a questa contestazione.

TESTE E. ZIO - Sì. Gli eventi meteo, nella loro generalità come potenziali eventi iniziatori di una sequenza incidentale all'interno dell'impianto, erano stati già considerati, per cui compaiono nel rapporto di sicurezza approvato dal CTR nel 2009. Poi nel 2012... sì, nel 2012 mi pare che avvenga un tornado in questa zona, di potenza F3 (quindi di scala F3) assolutamente inaspettata rispetto allo storico meteorologico della zona. Allora, a valle dell'accadimento di questo fatto nuovo, giustamente il CTR chiede un approfondimento, un'integrazione del rapporto di sicurezza. Quindi, a valle di questo, l'evento viene considerato, analizzato come evento iniziatore di sequenze incidentali. Viene fatto il rapporto di sicurezza. Dall'analisi emerge - sintetizzata poi nel rapporto di sicurezza - che l'evento non porta a nuove sequenze incidentali, a nuovi scenari incidentali. Il CTR riceve il rapporto di sicurezza, fa il proprio lavoro e approva la modifica del rapporto di sicurezza, l'aggiornamento del rapporto di sicurezza.

AVVOCATO C. SASSI - Se non sbaglio, lei allega come allegato 5 proprio il verbale della riunione del CTR del 31 marzo 2015. Quindi, in realtà, stiamo parlando di ben due anni e mezzo dopo l'evento tornado di cui stiamo discutendo e si prende in esame appunto questa eventualità sollecitando l'esame di questa ipotesi incidentale. Lei prima ha utilizzato l'espressione "fatto nuovo". Ci spiega un attimo meglio che cosa significa, all'interno del sistema sicurezza e in particolar modo del sistema incidentale della 334, il termine "fatto nuovo"?

TESTE E. ZIO - Certo. Diciamo che il fatto nuovo è un fatto inatteso, improbabile, che non era quindi stato inevitabilmente considerato nella precedente - lasciatemi dire in ambito più ampio - gestione della sicurezza. Ma, essendo avvenuto, allora lì c'è l'obbligo di considerarlo e quindi, in maniera ancora una volta molto robusta, giustamente è stato richiesto al gestore e giustamente il gestore ha dovuto rispondere a questo fatto nuovo. Quindi è - direi - corretto che non fosse stato esaminato prima perché non era

considerabile, non essendo atteso come evento. Il fatto nuovo, una volta che avviene e se ha posto un potenziale pericolo, va analizzato. Che poi il risultato dell'analisi sia che non comporta nuovi scenari incidentali, quindi non comporta modifiche del sistema di gestione della sicurezza, va bene. Ma se avesse anche comportato invece qualche cosa di nuovo rispetto allo scenario incidentale, quindi richiede delle nuove barriere preventive o delle nuove soluzioni per mitigare l'eventuale impatto, il gestore avrebbe avuto il dovere e la responsabilità di attuarle. Però è un fatto nuovo.

AVVOCATO C. SASSI - Perfetto. Quindi - e concludo in maniera, direi, tautologica - il Comitato Tecnico Regionale prende atto di questo fatto nuovo ma non fa nessuna censura su omissioni o presunte omissioni precedenti.

TESTE E. ZIO - Assolutamente no. Anche perché - se mi posso permettere di dirlo - ci sarebbe stata una parte di autocensura anche: perché, chiaramente, tutti i rapporti di sicurezza e tutte le analisi dei sistemi di gestione della sicurezza e tutte le cose che ha ben controllato prima... anche lui allora sarebbe dovuto essere stato il primo addirittura a dire "Scusate, ma il tornado dov'è?".

AVVOCATO C. SASSI - Grazie. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri difensori che devono procedere all'esame?

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì, Presidente. Ci sono io e ci sarà brevemente il collega Tondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Prego, Avvocato.

### **ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. CACCIALANZA**

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Buongiorno, Professore.

TESTE E. ZIO - Buongiorno.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sono l'Avvocato Caccialanza. Alcuni punti rapidi, perché il collega Lisco soprattutto - che ci ha preceduto - ci ha dato un quadro complesso ma esaustivo. Lei - diceva - ha esaminato le contestazioni dalla prospettiva specifica dell'incidente rilevante; incidente rilevante che immagino - l'ha già detto in parte - ha una definizione tecnica, una definizione normativa.

TESTE E. ZIO - Sì, perché questa è la mia competenza.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Certo.

TESTE E. ZIO - Quindi solo da quel punto di vista potevo farlo. L'incidente rilevante ha una precisissima definizione che lo rende rilevante.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ricorda qual è la fonte precisa? Naturalmente il testo di legge è il 334 del '99.

TESTE E. ZIO - Sì, sì: la 334.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Ha una definizione all'interno di quel testo legislativo?

TESTE E. ZIO - Sì, sì, proprio la definizione della norma.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Se non ricorda l'articolo... ovviamente non è un'interrogazione! Era solo per comprendere che quindi la definizione sia giuridica, normativa, contenuta nel testo.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - E che da questa prospettiva lei ha mosso.

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Le caratteristiche che io ho ricordato sono prese esattamente dalla norma.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Caratteristiche che devono ricorrere tutte.

TESTE E. ZIO - Certo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Contemporaneamente.

TESTE E. ZIO - Certo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Fra cui, lei ha detto, anche il coinvolgimento di alcune sostanze particolari.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sostanze che sono elencate da qualche parte?

TESTE E. ZIO - Sono elencate nell'allegato 1.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Del...

TESTE E. ZIO - Sempre della 334.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Della 334. D'accordo. Che lei sappia o che lei ricordi, tra queste sostanze chimiche rientrano anche le polveri e gli ossidi di ferro?

TESTE E. ZIO - Sa che non mi ricordo, onestamente? Non vorrei... mi scusi ma...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - No, no! Non c'è nessun problema. Ci mancherebbe! Solo perché - vado più rapidamente - lei esclude che lo slopping sia...

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lei e - poi vedremo anche - non solo lei. Proprio perché coinvolgerebbe sostanze estranee alla prospettiva, al sistema 334.

TESTE E. ZIO - Certo.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi evidentemente - immagino - è perché lo slopping non contiene quelle sostanze indicate in quegli allegati di cui parlavamo. È corretta questa mia...

TESTE E. ZIO - È corretto, è corretto.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay.

TESTE E. ZIO - Bisogna vedere appunto se è di origine incontrollata, se è di grande entità. Ma ricordiamoci che deve corrispondere a tutti questi aspetti.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Contemporaneamente.

TESTE E. ZIO - Contemporaneamente.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - È una valutazione che appunto ha fatto il CTR in questo verbale che abbiamo già citato più volte - lo citava anche adesso l'Avvocato Sassi - allegato 5 alla sua consulenza: giusto?

TESTE E. ZIO - Allegato 5, sì. Pagine 2 e 13, se non ricordo male.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay. Io mi soffermo appunto su questo allegato 5 - brevemente - che è quello che dà i giudizi sullo slopping, sulle torce dell'acciaieria.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Lei ha davanti quantomeno la copertina, se non il documento intero?

TESTE E. ZIO - La copertina ce l'ho, sì. Poi c'ho anche, forse...

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Mi posso accontentare solo della copertina. Io volevo solo che lei mi leggesse - sono tre nomi, quindi faremo in fretta - chi sono i componenti di questo Comitato Tecnico Regionale che ha dato questo giudizio di estraneità dello slopping, dell'ARPA Puglia.

TESTE E. ZIO - Okay.

*(Il teste prende visione del documento di cui sopra)*

TESTE E. ZIO - Dico sia i titolari che i supplenti?

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Sì, sì: tutti e quattro, grazie.

TESTE E. ZIO - Allora, i titolari che erano stati convocati per questa riunione del Comitato Tecnico Regionale sono l'Ingegnere Laterza, l'Ingegnere Valenzano e i supplenti erano l'Ingegnere Lofrumento e l'Ingegnere Altieri.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Grazie. Lei fa riferimento a questo verbale quando, alle pagine 42 e 43 della sua consulenza, cita quelle parti del verbale in cui si dice che il gruppo di lavoro del CTR ritiene che i casi di slopping non rientrino tra gli eventi da analizzare, eccetera, eccetera.

TESTE E. ZIO - Sì. A pagina 12, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Quindi sono citazioni tratte da quel verbale.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Con quelle persone di cui abbiamo parlato adesso.

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Adesso le firme non so riconoscerle.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Però, diciamo, i componenti erano questi.

TESTE E. ZIO - I convocati erano loro, sì.

AVVOCATO P. CACCIALANZA - Okay. Grazie, io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato Tondo.

AVVOCATO A. TONDO - Sì, solo qualche domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

**ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO A. TONDO**

AVVOCATO A. TONDO - Buongiorno, Professore.

TESTE E. ZIO - Buongiorno.

AVVOCATO A. TONDO - Avvocato Alessandro Tondo per la Difesa di D'Alò e Cavallo.

Professore, volevo riepilogare brevemente - e spero anche a beneficio della Corte - alcuni punti della sua relazione, insomma di quello che ha riferito oggi in Aula. In particolare, volevo soffermarmi sul concetto... faccio una breve premessa. Mi corregga se sbaglio. Abbiamo capito che gli eventi dello slopping, della combustione del gas in torcia e della gestione delle scorie nell'area discarica paiole del GRF non possono essere considerati incidenti rilevanti.

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO A. TONDO - Mi interessava capire - se può spiegarlo meglio - il concetto invece di grande entità che è uno di quei requisiti che invece serve a individuare l'incidente rilevante.

TESTE E. ZIO - Sì. Diciamo che non deve essere una emissione di sostanze con soglie tali da non portare un pericolo, quindi deve essere effettivamente un incidente di grande entità nel senso che deve essere un'esplosione, un incendio per cui il rilascio è significativo - okay? - rispetto ai limiti di soglia che sono messi come requisiti per la loro notifica e, quindi, una grande quantità di queste sostanze pericolose viene rilasciata. È questo il senso. Se io penso agli impianti petrolchimici, delle emissioni e dispersioni dovute a piccole perdite sono abbastanza all'ordine del giorno (infatti ci sono tutt'una serie di ispezioni quotidiane, eccetera per poterlo fare). Un conto è un'esplosione per cui c'è la rottura di un serbatoio di contenimento o la rottura della tubatura a ghigliottina, con flusso, il volume, eccetera, la pressione. Questi quantitativi sono importanti: parte la nube tossica, eccetera eccetera. Quindi la grande entità è nel senso del quantitativo rilasciato.

AVVOCATO A. TONDO - E deve essere riferita - la grande entità - a un singolo evento o no? Quando parliamo di grande entità si riferisce a un singolo evento?

TESTE E. ZIO - Sì, sì: perché è proprio il singolo evento di incidente rilevante. La protezione non è sul cumulato di quanti incidenti possono avere il concetto di probabilità ma sul singolo evento.

AVVOCATO A. TONDO - Bene. Un altro requisito di cui lei ci ha parlato oggi attiene allo sviluppo incontrollato dell'evento.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO A. TONDO - Quindi, anche sotto questo profilo, quand'è che è possibile escludere che un evento sia derivato da uno sviluppo incontrollato?

TESTE E. ZIO - Se è fuori dalla procedura operativa di lavoro del processo controllata. Se posso fare un esempio - lei parlava delle torce - le torce fanno quello che fanno proprio perché devono abbassare il contenuto di ossigeno per evitare esplosioni nella tuberia che darebbero luogo a un incidente rilevante. Quindi sono lì a posta, come sono anche nell'ambito petrolchimico e nell'ambito della ingegneria siderurgica. Sono esattamente lì a fare quello, nel procedimento normale.

AVVOCATO A. TONDO - È chiaro.

TESTE E. ZIO - Se invece lei ha un evento incontrollato di cedimento di un serbatoio - che chiaramente non si voleva farlo per poter fare il processo siderurgico - quello è un evento incontrollato.

AVVOCATO A. TONDO - Bene. Un ulteriore requisito dell'incidente rilevante è il fatto che esso dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito per la salute pubblica o l'ambiente.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO A. TONDO - All'interno o all'esterno dello stabilimento. Mi può dire se esistono dei criteri tecnici a cui fare riferimento per stabilire se vi è tale pericolo?

TESTE E. ZIO - Beh, direi che a questo punto, da quell'aspetto, io lo vedo abbastanza integrato nella pianificazione del territorio che fra l'altro è, in qualche modo, l'evoluzione della Direttiva da Seveso 1 a Seveso 2. Dipende molto anche dalla locazione e posizionamento dell'impianto. Per cui effettivamente porta a un pericolo significativo a seconda di dove sono i potenziali bersagli del pericolo - quindi le persone e l'ambiente - rispetto a delle direttive, delle norme a questo punto ambientali e anche dei limiti fisici dell'impatto di cui stiamo parlando. Per cui, anche nella progettazione degli impianti, oggi il posizionamento delle persone operatori di impianto viene studiato in maniera da far sì che, se c'è un incidente rilevante con potenziale pericolo grave, il distanziamento rispetto all'onda di pressione o all'onda di fuoco rispetto ai limiti di calore che possiamo assorbire come corpo, sia sicuro. Quindi c'è tutta una fisica dietro e un'analisi che comporta lo studio delle potenziali conseguenze che porterebbero a un potenziale

pericolo di danno.

AVVOCATO A. TONDO - Potrebbe citarmi qualche riferimento normativo su questo punto? Le faccio un esempio: il Decreto Ministeriale 15 maggio del '96.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO A. TONDO - Sui criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio liquefatto GPL, ad esempio.

TESTE E. ZIO - Sì. Certo, certo.

AVVOCATO A. TONDO - Oppure l'appendice terza al Decreto Ministeriale del 20.10.98 dal titolo "Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi liquidi facilmente infiammabili e tossici".

TESTE E. ZIO - Certo, certo.

AVVOCATO A. TONDO - Quindi sono questi i riferimenti normativi.

TESTE E. ZIO - Sono questi, certo. Poi nell'ambito petrolchimico e nell'ambito...

AVVOCATO A. TONDO - Ecco, vedo che li ha indicati nella sua relazione a pagina 10.

TESTE E. ZIO - Sì, sì.

AVVOCATO A. TONDO - Per cui non sto a elencarli tutti.

TESTE E. ZIO - Sì, sì. Infatti li ho elencati. Non me li ricordo neanche!

AVVOCATO A. TONDO - Degli strumenti a disposizione del gestore abbiamo già parlato.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO A. TONDO - È inutile ritornare sul tema. Invece volevo parlare ancora un attimo del rapporto di sicurezza, in particolare volevo capire se nel rapporto di sicurezza vengono considerate le attività svolte nella realtà industriale specifica.

TESTE E. ZIO - In che senso?

AVVOCATO A. TONDO - Cioè nel senso che il rapporto di sicurezza ha un obiettivo evidentemente. Intanto le volevo chiedere - partiamo da questo - qual è l'obiettivo del rapporto di sicurezza.

TESTE E. ZIO - Allora, il rapporto di sicurezza è la sintesi della conoscenza che si ha - che il gestore mette sul tavolo - rispetto allo studio degli scenari incidentali che si possono sviluppare nell'impianto. La finalità è che da questa analisi... questa analisi è la base per poter sviluppare la politica di prevenzione e il sistema di gestione della sicurezza avendo scoperto, avendo individuato tutte queste situazioni pericolose. Per cui è fondamentale.

AVVOCATO A. TONDO - Esatto. Ovviamente - qui torno alla prima parte della mia domanda - questa attività deve riguardare specificatamente la realtà industriale a cui si riferisce.

TESTE E. ZIO - Assolutamente. E' (*parola incomprensibile*) "specific", cioè è caso industriale specifico, le caratteristiche proprio fisiche di layout, di operazione dei processi

nell'impianto.

AVVOCATO V. VOZZA - Chiedo scusa se interrompo il collega, Presidente. Io segnalo alla Corte che mi devo allontanare per recarmi in Tribunale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato Vozza.

AVVOCATO V. VOZZA - Perché mi aveva nominato anche difensore d'ufficio. Insomma mi sembra doveroso segnalarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Difensore d'ufficio nominiamo l'Avvocato Lisco. Grazie, Avvocato.

AVVOCATO A. TONDO - Professore, ancora un paio di domande e poi abbiamo finito. Il rapporto di sicurezza - volevo chiederle - contiene informazioni rispetto a determinate sostanze presenti nella realtà industriale? Se sì, di quali sostanze si tratta?

TESTE E. ZIO - Allora, il rapporto di sicurezza per l'analisi del rischio di incidenti rilevanti contiene tutti gli scenari incidentali che riguardano l'impianto e evidentemente, nell'aspetto di analisi delle conseguenze, contiene le informazioni - rispetto alle sostanze pericolose - rispetto alla normativa 334 e studia la loro dispersione nella catena della sequenza incidentale, studia l'impatto che può avere e studia gli effetti positivi delle barriere preventive e mitigative che sono inserite dal gestore nel suo sistema di gestione della sicurezza.

AVVOCATO A. TONDO - Perfetto. Quindi alla base del rapporto di sicurezza - se me lo può confermare - c'è la scheda di sicurezza: è corretto?

TESTE E. ZIO - C'è la scheda di sicurezza, certo, che contiene le caratteristiche.

AVVOCATO A. TONDO - L'ultima domanda con riferimento alle schede di sicurezza. Mi sa dire se lo slopping quindi - concludendo - deve essere considerato nel rapporto di sicurezza?

TESTE E. ZIO - No.

AVVOCATO A. TONDO - E, in generale, quando un fenomeno che può determinare emissioni in atmosfera deve essere considerato invece nel rapporto di sicurezza?

TESTE E. ZIO - Quando? Quando è un incidente rilevante, cioè quando - se vuole lo ripeto - coinvolge le sostanze nella lista dell'allegato 1, è di grande entità, porta un pericolo significativo...

AVVOCATO A. TONDO - È incontrollato.

TESTE E. ZIO - È incontrollato, sì.

AVVOCATO A. TONDO - Perfetto. Va bene. Grazie, nessun'altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie a lei, Avvocato. Ci sono altri Avvocati che devono procedere all'esame?

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, solo telegraficamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

**ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. LANUCARA**

AVVOCATO L. LANUCARA - Buongiorno, Professore. L'Avvocato Lanucara per De Felice.  
Io ho visto che, nella sua relazione, ha esaminato anche la posizione dell'Ingegnere De Felice: vero?

*(Il teste annuisce)*

AVVOCATO L. LANUCARA - Ecco. Le chiedo se conferma le considerazioni e le valutazioni fatte in consulenza riguardo a questa posizione.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO L. LANUCARA - Bene. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Per esame non c'è nessun altro Avvocato. Allora Pubblico Ministero, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Solo un chiarimento, Presidente.

**CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR M. BUCCOLIERO**

P.M. M. BUCCOLIERO - Buongiorno, Professore.

TESTE E. ZIO - Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei ha parlato prima delle sostanze che possono dare luogo a questi fenomeni di incidenti rilevanti. Ci può dire, grossomodo, quali sono queste sostanze? Senza andare nello specifico.

TESTE E. ZIO - Vista l'origine della norma che è originata a causa di questi incidenti - che dicevo - nel petrolchimico, sono tipiche sostanze chimiche...

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè?

TESTE E. ZIO - Da un lato, sono sostanze chimiche che - si sa - hanno degli effetti tossici sull'incolumità... sulle persone; dall'altro, sono invece altre sostanze che, per le loro proprietà chimico-fisiche, possono scatenare dei fenomeni di esplosione o di incendio se raggiungono una concentrazione tale di spazi - che poi tipicamente sono i tubi o i sistemi di accumulo - tali per cui si ha un'iniezione improvvisa (deflagrazione o detonazione) e quindi potrebbero causare, a questo punto, la perdita di contenimento delle sostanze nocive, tossiche che sono state identificate.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Più nello specifico, lei sa se queste sostanze sono prodotte o

trattate dall'Ilva di Taranto? All'epoca dei fatti e anche oggi, ovviamente.

TESTE E. ZIO - "Prodotte o trattate" in che senso? Se alcune di queste sostanze sono...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, di queste sostanze a rischio di incidenti rilevanti.

TESTE E. ZIO - Sì, ce ne sono.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quali sono?

TESTE E. ZIO - Allora, mi ricordo il catrame di carbonio. Poi altre non me le ricordo, sinceramente non le ho guardate specificamente perché non era nell'interesse della mia disamina rispetto alla rispettosità delle norme della 334 in tema di sicurezza.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Però, siccome lei ha detto che molti eventi indicati nelle imputazioni non rientrano nel discorso degli incidenti rilevanti perché non trattano quelle sostanze di cui stiamo discutendo, ecco perché io le chiedevo quali sono queste sostanze.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, mi permetto di specificare: non molti eventi ma quelli richiesti, quelli richiesti da noi, non - in generale - molti. La consulenza tecnica è formulata sulla base dei quesiti che sono stati dati. Quindi non è che siamo andati alla ricerca di tutto il mondo!

P.M. M. BUCCOLIERO - In base ai quesiti.

*(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono)*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE - È una indicazione molto generica quella del Pubblico Ministero, in quanto il Professore non ha detto che quegli eventi addebitati escludono la presenza di quelle sostanze ma ha anche evidenziato che non raggiungevano quella misura ponderale delle 2 tonnellate...

P.M. M. BUCCOLIERO - No, Presidente. Ha detto sia l'uno che l'altro!

AVVOCATO L. PERRONE - Se mi fa terminare, Pubblico Ministero. Non deve diventare una dialettica tra me e lei!

P.M. M. BUCCOLIERO - Mancavano proprio le sostanze. Ecco perché le chiedevo quali sono queste sostanze.

AVVOCATO L. PERRONE - Questo processo purtroppo va così! Ne prendo atto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo finire l'Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE - Ne prendo atto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora, la domanda è ammessa. Lei sa quali sostanze, tra quelle previste dal decreto, sono prodotte da questo stabilimento industriale? Non si è posto questo problema.

TESTE E. ZIO - No. Ho guardato quelle effettivamente coinvolte negli eventi per i quali c'è stata, diciamo, una presunta omissione. Evidentemente l'Ilva sicuramente tratta alcune di queste sostanze - senno non staremmo qua a parlare della 334 - che sono contenute nella lista. Però non le ho guardate, sinceramente: non mi riguardavano rispetto a questo. Sul fatto di questi scenari che sono stati discussi, io non ho detto che tutti sono esclusi...

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE E. ZIO - ...per motivo di contenuto di sostanza. Quasi nessuna di origine incontrollata, non è di grande entità rispetto ai contenuti. Ripeto: ci sono tutti i diversi attributi di incidente rilevante che devono caratterizzare lo scenario particolare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Certo.

TESTE E. ZIO - Mi dispiace non avere guardato le altre cose.

P.M. M. BUCCOLIERO - Senta, la diossina rientra in queste sostanze?

TESTE E. ZIO - La diossina, per la quale nasce la Seveso 1, rientra nelle sostanze.

P.M. M. BUCCOLIERO - Il PCB?

TESTE E. ZIO - Senta, io non sono un ingegnere chimico: voglio dire che non ho mai fatto l'analisi di tutta la lista. Se vuole, prendiamo la lista e la guardo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi non lo sa con precisione. Senta: un evento incontrollato che riguardi queste sostanze, in grado di investire un quartiere cittadino, rientra negli incidenti rilevanti?

TESTE E. ZIO - Un evento incontrollato di grande entità - perché se va a investire con grandi valori un quartiere cittadino... - di quelle sostanze...

P.M. M. BUCCOLIERO - Indicate...

TESTE E. ZIO - ...indicate nella 334, è uno degli scenari per i quali la 334 esiste.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, se il Pubblico Ministero volesse specificare a quale imputazione si riferisce questa domanda. Perché altrimenti è una domanda di pura fantasia!

P.M. M. BUCCOLIERO - No, non è di pura fantasia! Perché nell'imputazione si parla proprio di non aver adottato quelle misure idonee ad evitare tutti gli eventi omissivi incontrollati, indicandoli specificamente. Poi che sia così o non sia così, questo lo deciderà la Corte.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È ammissibile.

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi la domanda è ammessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Di quelli indicati nell'imputazione qual è, Pubblico Ministero? Non è che possiamo fare domande ipotetiche!

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutte! Guardi le imputazioni M, N e O e si rende conto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No. Quale, quale, quale?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda è ammessa, quindi può rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Senza vedere qual è l'imputazione, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ha già risposto, Professore?

TESTE E. ZIO - Io ho già risposto, cioè la 334 è lì proprio...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A questa domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero, uno scenario del genere.

TESTE E. ZIO - Uno scenario incidentale in cui c'è una grande emissione, diciamo... esplosione e incendi possiamo anche... può esserci come causa. Poi c'è l'emissione e c'è una nube tossica con quantitativi significativi di uno o più elementi contenuti nella lista della 334. Certamente è un evento da considerare.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E. ZIO - E tutte le sicurezze e...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Da considerare: come?

TESTE E. ZIO - Da considerare - quindi da considerare da parte del gestore e da verificare da parte del CTR - che la sicurezza per far fronte a questo tipo di evento sia effettivamente attuata, quindi notifiche, rapporto di sicurezza che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi qualificabile in termini di incidente rilevante o no?

TESTE E. ZIO - Se contiene le sostanze coinvolte e di grande entità, è di origine incontrollata e pone un grosso pericolo perché va a investire una parte di popolazione, è un incidente rilevante... è l'incidente rilevante.

P.M. M. BUCCOLIERO - Rilevante. Senta, lei ha parlato prima del discorso dello slopping che è stato escluso. Ma lei sa come si verifica questo slopping, che cos'è? Ha memoria di questo?

TESTE E. ZIO - Sì: è un fenomeno di dispersione che avviene durante il processo della ghisa. Io non sono un... di affinazione della ghisa. Non sono - ripeto - un ingegnere chimico di processo.

P.M. M. BUCCOLIERO - È chiaro, è chiaro.

TESTE E. ZIO - Quindi si producono queste polveri - credo - che possono essere emesse in aria.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Sa che cosa contengono queste polveri e questi fumi a seguito dello slopping?

TESTE E. ZIO - Sì: del ferro, degli ossidi, cose di questo tipo. Adesso dipende da... "Slopping" è un nome di un tipo... dipende dall'industria. E' un tipo di dispersione, diciamo.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

TESTE E. ZIO - La parola in inglese.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Quindi che cosa contiene? Non lo sa.

TESTE E. ZIO - Nello specifico di Ilva...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ha risposto! “Ossidi di ferro” ha detto, Pubblico Ministero.

TESTE E. ZIO - Ossidi di ferro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Abbiamo sentito tutti, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - Oltre all'ossido di ferro c'è altro?

TESTE E. ZIO - Non l'ho analizzato chimicamente.

P.M. M. BUCCOLIERO - Le risulta che ci sia monossido di carbonio?

TESTE E. ZIO - Non mi risulta nel senso che... non avendo analizzato, no. Però posso immaginare che magari c'è, certo, essendo lavorazione...

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Senta, lei sa l'apertura del tetto di un altoforno che cosa comporta in termini di emissioni? Un'emissione imponente oppure di poco rilievo, ai sensi della 334? Parliamo delle quantità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma la domanda qual è, mi scusi? Di quale emissione sta parlando? Perché l'emissione da un altoforno, Presidente, può essere di qualsiasi tipo. Vorremmo che il Pubblico Ministero ci concludesse la domanda e dicesse nello specifico a quale evento si sta riferendo. Grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO - L'apertura del tetto di un altoforno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ma di quale altoforno?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È generica!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'altoforno di un impianto siderurgico?

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, il Pubblico Ministero si riferisce all'apertura dei bleeders?

P.M. M. BUCCOLIERO - All'apertura del tetto dell'altoforno, come riportato in capo d'imputazione. Lei sa se, in sede di questa apertura, c'è emissione di monossido di carbonio?

TESTE E. ZIO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Non lo sa. Senta, Professore, l'ultima domanda: lei ha fatto dei sopralluoghi in Ilva?

TESTE E. ZIO - No.

P.M. M. BUCCOLIERO - Cioè non ha visto lo stabilimento?

TESTE E. ZIO - No. Perché devo dire che, per quanto riguarda quello che riguardava la mia consulenza tecnica, non ne avevo bisogno, cioè non avevo bisogno di andare a verificare eventuali - diciamo - funzionamenti o meno di componenti di sicurezza o di sistemi di gestione della sicurezza.

P.M. M. BUCCOLIERO - No, quello no. È chiaro, lei ha la sua competenza. No. Ma per vedere gli impianti, la grandezza degli impianti, i fenomeni omissivi. Lei ha mai visto uno slopping?

TESTE E. ZIO - No. Ma, per fortuna, non ho mai visto neanche un incidente nucleare!

AVVOCATO L. PERRONE - Li hanno visti quelli del CTR che li hanno ritenuti incidenti non rilevanti!

P.M. M. BUCCOLIERO - Va bene, Presidente. Io ho finito. Non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Parti Civili, ci sono domande?

AVVOCATO P. PALASCIANO - No, per l'Avvocato Palasciano no. Nessuna domanda, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nessuna domanda. C'è controesame delle Difese degli imputati?

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Un attimo, Avvocato. Poi a lei do la parola dopo. C'è controesame? No.

### **DOMANDE DEL PRESIDENTE**

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Una domanda della Corte: Professore, in che periodo lei ha redatto la sua consulenza?

TESTE E. ZIO - Ho incominciato tanto tempo fa - devo dire - la mia esperienza per preparare la consulenza. Credo di aver cominciato un anno e mezzo o due anni fa. Ero pronto per la finale di campionato a marzo quando, purtroppo, poi sulla porta di casa sono stato bloccato. Quindi ci ho lavorato tanto tanto tanto, circa un anno e mezzo, ovviamente frammentato e riprendendo certi spunti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi quali sono gli elementi di valutazione che lei ha utilizzato per la sua indagine? Ha indicato alcune fonti, alcuni documenti che ha utilizzato.

TESTE E. ZIO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Però se ci vuole fare un quadro generale.

TESTE E. ZIO - Sì. Diciamo che io, alla fine dell'analisi... Diciamo che le fonti o gli strumenti di analisi sono stati evidentemente quella che era la presentazione della sicurezza da parte del gestore da un lato, quindi questo vuol dire sia i rapporti di sicurezza e i sistemi di gestione della sicurezza; dall'altra parte, la controparte che erano effettivamente tutte le verifiche sia del CTR che dei suoi gruppi di lavoro, sia della commissione ex Articolo 25. Cioè questi dovevano in qualche modo combaciare - se posso usare questo termine - per verificare se effettivamente c'erano queste omissioni o meno. Effettivamente, nei due grandi temi che ho analizzato (quello delle notifiche e quello delle carenze indicate nel sistema di gestione della sicurezza e nella sua attuazione rispetto a una serie di scenari) effettivamente ho potuto riscontrare che le imputazioni effettivamente non sussistevano, anzi era stato verificato il contrario nella gran parte delle situazioni da parte dell'autorità di vigilanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Quindi la sua analisi è stata meramente documentale, si è fondata sugli atti provenienti dal gestore e sull'organo di controllo.

TESTE E. ZIO - Sì. Non ho fatto ispezioni fisiche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non ha fatto sopralluoghi, analisi chimiche.

TESTE E. ZIO - No: perché questo non riguarda propriamente l'analisi di sicurezza, diciamo. Io dovevo verificare se effettivamente gli scenari avevano certe caratteristiche, se erano stati analizzati prontamente e verificati. È proprio il dominio - diciamo - di competenza della lista di rischio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Senta, Professore, l'ultima domanda. Abbiamo parlato di questi fenomeni (slopping, emissioni in sede di versamento paiole e combustione di gas in torcia). Riguardo a questi eventi, lei ha escluso in concreto che possano integrare degli incidenti rilevanti? Oppure in astratto questi eventi così definiti, se sono assistiti da quelle caratteristiche di cui lei ha parlato (quindi plurimi presupposti, plurime conduzioni), potrebbero integrare un incidente rilevante o lo esclude in radice?

TESTE E. ZIO - Alcuni sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Già rispondendo al Pubblico Ministero per lo slopping ha riferito che potrebbe integrare, in via totalmente astratta, un incidente rilevante.

TESTE E. ZIO - Diciamo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Cioè lo esclude come tipo di evento, come se fosse - diciamo - un infortunio di scarsa rilevanza? Quindi lo esclude in radice o, a determinate condizioni, potrebbero integrare degli incidenti rilevanti? Ripeto: per lo slopping ha già risposto.

TESTE E. ZIO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda gli altri eventi cosa ci può dire?

TESTE E. ZIO - Alcuni sono proprio eventi operativi, quindi - voglio dire - sono esclusi perché non sono fuori controllo (l'apertura dei bleeders, delle torce): sono lì per fare effettivamente quello che hanno fatto, quindi sono esclusi. Sono previsti nelle procedure di gestione del processo e devono esserci per la gestione del processo in sicurezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. La ringrazio. C'è riesame?

AVVOCATO P. LISCO - Sì, l'Avvocato Pasquale Lisco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

**RIESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO**

AVVOCATO P. LISCO - Al di là dei fatti astratti, nel caso concreto lei ha verificato che comunque il CTR escludeva - non qualificando come incidenti rilevanti - il fenomeno

dello slopping, emissioni da GRF, combustioni gas in torcia, apertura bleeders?

TESTE E. ZIO - Sì. Come dicevo prima, il CTR, analizzando questi scenari, è arrivato alla stessa conclusione del fatto che non avessero le caratteristiche di incidenti rilevanti, quindi non fossero di competenza loro per quanto riguarda la 334.

AVVOCATO P. LISCO - Ed erano proprio quei fatti in contestazione, sollevati durante il periodo della custode giudiziaria.

TESTE E. ZIO - Sì, sì: sono quelli che mi sono stati indicati come imputazioni da analizzare.

AVVOCATO P. LISCO - Senta, noi abbiamo fatto riferimento a quell'elenco internazionale di fenomeni.

TESTE E. ZIO - Sì, la MARS.

AVVOCATO P. LISCO - MARS, per il quale c'è bisogno di tramandare il...

TESTE E. ZIO - Di registrare.

AVVOCATO P. LISCO - Registrare.

TESTE E. ZIO - Registrare l'accadimento degli avvenimenti, sì.

AVVOCATO P. LISCO - In questo elenco internazionale, per esempio, lo slopping è inserito come... è qualificato, è inserito il discorso dello slopping?

TESTE E. ZIO - No, no. Questi eventi di cui stiamo parlando... nessuno di questi compare registrato in questa banca dati mondiale.

AVVOCATO P. LISCO - Ma questa banca dati con quali criteri - voglio dire - viene... Mi spiega un po' come funziona questa banca dati?

TESTE E. ZIO - Deve essere appunto un incidente rilevante, quindi deve avere queste caratteristiche verificate come incidente rilevante. Quindi il gestore deve verificare l'accadimento dell'evento; il Ministero dell'Ambiente - nel caso istituzionale nostro italiano - o il Ministero di quale Paese europeo sia (l'autorità legislativa, l'autorità istituzionale) deve confermare che ha le caratteristiche di incidente rilevante. A questo punto - ripeto: gli Stati membri della Comunità Europea hanno l'obbligo - va registrato l'accadimento di questo evento. Però di questi qua che ricordava lei adesso e di cui parliamo non c'è nessuno registrato, non compaiono.

AVVOCATO P. LISCO - Ma perché? Perché non è mai iniziata, voglio dire... cioè è stato denunciato o poteva essere denunciato... perché il Presidente ha fatto la domanda, ovviamente, a livello astratto. È possibile dare un'indicazione di un incidente rilevante a livello astratto, che può potenzialmente portare a un incidente rilevante? Cioè è possibile trovare un fenomeno che non è incidente rilevante e che però - voglio dire - venga escluso perché nemmeno a livello astratto viene...

P.M. M. BUCCOLIERO - Presidente, non ho capito io la domanda. Non abbiamo capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la vuole riformulare?

AVVOCATO P. LISCO - Sì. Mi rendo conto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Forse non abbiamo noi compreso bene.

AVVOCATO P. LISCO - Il discorso dell'inserimento in questo elenco come viene analizzato: sulla base di un fatto concreto verificatosi o sulla base di un'ipotesi che deve ancora realizzarsi?

TESTE E. ZIO - No, è un incidente concreto realizzato nel quale si vedono le caratteristiche. Se le caratteristiche sono corrispondenti a un incidente rilevante, allora viene messo sulla banca dati, quindi registrato sulla banca dati.

AVVOCATO P. LISCO - Ho capito. Quindi, sostanzialmente, è una sorta di registro di tutti gli eventi accaduti.

TESTE E. ZIO - Sì.

AVVOCATO P. LISCO - Ma anche qualificati come incidenti rilevanti.

TESTE E. ZIO - Certo, certo, certo.

AVVOCATO P. LISCO - Nel caso dello slopping invece - riferiva anche prima - il gruppo di lavoro, nel verbale del CTR del 2.2015... non venivano qualificati come incidenti rilevanti.

TESTE E. ZIO - Esatto. È pagina 12 e 13, mi pare.

AVVOCATO P. LISCO - 12 e 13, allegato numero 5.

TESTE E. ZIO - Sì, sì, sì. Il CTR definiva appunto di non competenza sua - quindi della 334 - questi tipi di eventi. Che poi - ripeto - venivano analizzati in appendice (appendice C del rapporto di sicurezza) che confermava, dall'analisi proprio tecnica, la non coerenza con la definizione di incidente rilevante. Rapporto di sicurezza che poi è stato approvato anch'esso.

AVVOCATO P. LISCO - Va bene. Grazie. Nessun'altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altri Avvocati, per il riesame, che hanno indicato sempre il Professore come teste? No, nelle liste no. Va bene. Allora può andare. La ringraziamo. Buon rientro.

TESTE E. ZIO - Grazie.

*Non essendoci ulteriori domande delle Parti, il Teste viene congedato.*

AVVOCATO P. LISCO - Presidente, la consulenza tecnica a questo punto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Ci sono osservazioni delle altre Parti?

P.M. M. BUCCOLIERO - Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No. Allora disponiamo l'acquisizione della consulenza tecnica (la relazione) e tutti gli allegati. Allora, abbiamo avuto notizie per i CTP (i consulenti di

parte) dell'Avvocato Caiazza, Lubelli e Gaudio? Perché dovevano essere citati oggi però non abbiamo nessuna notizia. E poi, Avvocato Annicchiarico, per Landucci... Landucci deve venire perché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Almeno il 22.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Adesso, mentre eravamo in udienza, ho inviato una mail tenendo conto delle vostre indicazioni. Più che fare le citazioni non posso. Ho insistito, gli ho detto il contenuto della vostra decisione insomma, gli ho comunicato il fatto che deve cercare di venire in questi giorni e deve cercare di liberarsi degli impegni che ha - se possibile - altrimenti lo deve documentare in maniera più compiuta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, Avvocato. Per il momento diamo questa ulteriore possibilità. Quindi lo cita per il 22 e poi il 22 valuteremo eventuali...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Qualora, con gli impegni già presi dal Professor Landucci... Se fosse possibile un altro giorno invece del 22, per voi va bene uguale?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Se fosse possibile un altro giorno non ci sono problemi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'abbiamo sempre fatto. Se per lui è preferibile un altro giorno, non ci sono problemi. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Perfetto. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per quanto riguarda invece Lubelli e il Dottor Gaudio, diciamo che diamo quest'altra possibilità sempre per mercoledì 22. Se volete comunicare all'Avvocato Caiazza di ricitarli per il 22, perché altrimenti poi dobbiamo assumere dei provvedimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi per il 22, se li vuole ricitare. Invece per domani ci sono Miglietta; Baglio che - abbiamo detto - ha depositato un certificato medico, un impedimento; Parodi (Avvocato Marrazza). Anche il Professor Strada e il Professor Gentile: sono sempre dell'Avvocato Marrazza. Poi c'è Lagro. Va bene? Miglietta invece per l'Ingegnere Di Noi.

AVVOCATO C. SASSI - Sì, Presidente. Comunque i primi quattro sono comuni anche alla Difesa Buffo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sono comuni a diverse Difese.

AVVOCATO C. SASSI - Perché riguardano gli infortuni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì.

AVVOCATO C. SASSI - Le confermiamo che ci saranno tutti e quattro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci saranno, va bene. Tranne Baglio. E poi ci dovrebbe essere

Lagro, il Dottor Lagro. Va bene. Se non ci sono altre questioni, ci aggiorniamo a domani mattina.

